



CONAF

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

Regolamento 2/2013
Codice deontologico
per l'esercizio delle attività professionali
degli iscritti all'Albo
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
serviziasegreteria@conaf.it

Approvato con Delibera di Consiglio n° 185 del 13 giugno 2013
Modificato con Delibera di Consiglio n° 375 del 11 ottobre 2023
Modificato con Delibera di Consiglio n° 359 del 22 ottobre 2025
Modificato con Delibera di Consiglio n° 8 del 14 gennaio 2026
Approvato con Delibera di Consiglio n° 43 del 4 febbraio 2026

INDICE

SEZIONE I – DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – DEFINIZIONI	PAG.	05
ART. 2 – NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE	PAG.	06
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.	06
ART. 4 – PRINCIPI	PAG.	07
ART. 5 – FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE	PAG.	07

SEZIONE II – DOVERI GENERALI

ART. 6 – LEGALITÀ	PAG.	08
ART. 7 – INDIPENDENZA, AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ	PAG.	08
ART. 8 – PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE	PAG.	08
ART. 9 – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA	PAG.	09
ART. 10 – DECORO	PAG.	09
ART. 11 – RISERBO	PAG.	09
ART. 12 – CAPACITÀ PROFESSIONALE	PAG.	09
ART. 13 – FORMAZIONE CONTINUA	PAG.	09
ART. 14 – TRASPARENZA	PAG.	10
ART. 15 – UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE	PAG.	10
ART. 16 – DILIGENZA	PAG.	10
ART. 17 – USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)	PAG.	11

SEZIONE III – COMPORTAMENTI

ART. 18 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO	PAG.	13
ART. 19 – ESECUZIONE DELL'INCARICO	PAG.	13
ART. 20 – CESSAZIONE DELL'INCARICO	PAG.	13
ART. 21 – COMPENSO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE	PAG.	13
ART. 22 – TIMBRO E FIRMA DIGITALE	PAG.	14

SEZIONE IV – RAPPORTI TRA COLLEGHI

ART. 23 – RAPPORTI TRA COLLEGHI	PAG.	15
ART. 24 – RISPETTO DEI COLLEGHI	PAG.	15

<i>ART. 25 – COMPORTAMENTO SUI MEDIA DIGITALI E SOCIAL NETWORK</i>	<i>PAG.</i>	<i>15</i>
<i>ART. 26 – PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE</i>	<i>PAG.</i>	<i>16</i>
<i>ART. 27 – CONCORRENZA LEALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>16</i>
<i>ART. 28 – RISERVATEZZA SULL’OPERATO DEI COLLEGHI</i>	<i>PAG.</i>	<i>16</i>
<i>ART. 29 – SUBENTRO AD UN COLLEGA</i>	<i>PAG.</i>	<i>16</i>
<i>ART. 30 – COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL’ORDINE</i>	<i>PAG.</i>	<i>17</i>
<i>ART. 31 – SVOLGIMENTO DEL MANDATO</i>	<i>PAG.</i>	<i>17</i>
<i>ART. 32 – INCOMPATIBILITÀ</i>	<i>PAG.</i>	<i>18</i>
<i>ART. 33 – RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI</i>	<i>PAG.</i>	<i>19</i>
<i>ART. 34 – RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI</i>	<i>PAG.</i>	<i>19</i>
<i>ART. 35 – RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI</i>	<i>PAG.</i>	<i>19</i>
<i>ART. 36 – RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI</i>	<i>PAG.</i>	<i>20</i>
<i>ART. 37 – PUBBLICITÀ INFORMATIVA</i>	<i>PAG.</i>	<i>20</i>
<i>ART. 38 – FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>20</i>

SEZIONE V – REGIME SANZIONATORIO

<i>ART. 39 – APPLICAZIONE DELLE NORME</i>	<i>PAG.</i>	<i>21</i>
<i>ART. 40 – POTESTÀ DISCIPLINARE</i>	<i>PAG.</i>	<i>21</i>
<i>ART. 41 – VOLONTARIETÀ DELL’AZIONE</i>	<i>PAG.</i>	<i>21</i>
<i>ART. 42 – OBBLIGO DI VIGILANZA</i>	<i>PAG.</i>	<i>21</i>

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

<i>ART. 43 – VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>PAG.</i>	<i>22</i>
--	-------------	-----------

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- Visto il Regio Decreto n° 2248 del 25 novembre 1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie (Gazzetta Ufficiale n° 17 del 22 gennaio 1930);
- Visto il Decreto Legislativo n° 382 del 23 novembre 1944, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (Gazzetta Ufficiale n° 98 del 23 dicembre 1944);
- Vista la Legge n° 3 del 7 gennaio 1976, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (Gazzetta Ufficiale n° 17 del 21 gennaio 1976);
- Vista la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Gazzetta Ufficiale n° 192 del 18 agosto 1990);
- Vista la Legge n° 152 del 10 febbraio 1992, Modifiche ed integrazioni alla Legge n° 3 del 7 gennaio 1976 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (Gazzetta Ufficiale n° 45 del 24 febbraio 1992, Supplemento Ordinario n° 40);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 350 del 30 aprile 1981, Regolamento di esecuzione della Legge n° 3 del 7 gennaio 1976 sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (Gazzetta Ufficiale n° 187 del 9 luglio 1981);
- Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n° 208 del 25 giugno 1999, Disposizioni in materia finanziaria e contabile (Gazzetta Ufficiale n° 151 del 30 giugno 1999);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 328 del 5 giugno 2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (Gazzetta Ufficiale n° 190 del 17 agosto 2001, Supplemento Ordinario n° 212);
- Visto il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale n° 174 del 29 luglio 2003, Supplemento Ordinario n° 123);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 169 del 8 luglio 2005, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (Gazzetta Ufficiale n° 198 del 26 agosto 2005);
- Visto il Decreto Legislativo n° 206 del 9 novembre 2007, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (Gazzetta Ufficiale n° 261 del 9 novembre 2007, Supplemento Ordinario n° 228);

- Visto il Decreto Legislativo n° 59 del 26 marzo 2010, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Ufficiale n° 94 del 23 aprile 2010, Supplemento Ordinario n° 75);
- Visto il Decreto-Legge n° 138 del 13 agosto 2011, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n° 188 del 13 agosto 2011);
- Vista la Legge n° 183 del 12 novembre 2011, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge n° 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 148 del 14 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2012);
- Visto il Decreto n° 34 del 8 febbraio 2013, Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge n° 183 del 12 novembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n° 81 del 6 aprile 2013);
- Visto il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione dell'art 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n° 137 del 7 agosto 2012, approvato con delibera di Consiglio n° 288 del 21 novembre 2012;
- Visto il Regolamento Generale del CONAF, approvato con delibera di Consiglio n° 5 del 21 gennaio 2010;
- Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del CONAF, approvato con delibera di Consiglio n° 4 del 21 gennaio 2010;
- Visto il Codice deontologico approvato dal CONAF in data 30 novembre 2006;
- Vista la Legge n° 49 del 21 aprile 2023, Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Gazzetta Ufficiale n° 104 del 5 maggio 2023);
- Vista la Legge n° 132 del 23 settembre 2025, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (Gazzetta Ufficiale n° 223 del 25 settembre 2025);
- Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

SEZIONE I - DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**: la Legge n° 3 del 7 gennaio 1976, modificata ed integrata dalla Legge n° 152 del 10 febbraio 1992, il relativo regolamento di esecuzione DPR n° 350 del 30 aprile 1981, con le integrazioni e modifiche del DPR n° 328 del 5 giugno 2001, del DPR n° 169 del 8 luglio 2005 e del DPR n° 137 del 7 agosto 2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**: di cui alla Legge n° 3 del 7 gennaio 1976 e s.m.i., per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio**: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge n° 3 del 7 gennaio 1976 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla Legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del Codice Civile;
- f) **Iscritti**: i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge n° 3 del 7 gennaio 1976, così come modificato ed integrato dal DPR n° 328 del 5 giugno 2001, e Agronomi Junior, Forestali Junior e Biotechnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10, comma 4. del DPR n° 328 del 5 giugno 2001; le società tra professionisti di cui alla Legge n° 183 del 12 novembre 2011;
- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di Legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale

costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

- l) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- m) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- n) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- o) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro primo, titolo I, del Codice Civile;
- p) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al libro primo, titolo II, capo I, del Codice Civile
- q) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione.

ART. 2 - NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

1. Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.
2. L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.
3. Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali

non li esime dalla responsabilità disciplinare.

ART. 4 - PRINCIPI

1. Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi:
 - concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
 - perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari, zootecniche e forestali con l'uso delle migliori tecniche disponibili;
 - promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
 - garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico ed il benessere animale;
 - garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
 - promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
 - promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
 - qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
 - promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
 - promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

SEZIONE II - DOVERI GENERALI

ART. 6 - LEGALITÀ

1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.

ART. 7 - INDIPENDENZA, AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ

1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico.
2. L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni.

ART. 8 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità.
2. L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere.
3. Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.
2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

ART. 10 - DECORO

1. L'iscritto all'Albo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e ciò anche al di fuori dell'esercizio della professione.

ART. 11 - RISERBO

1. L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
2. L'obbligo di cui sopra si estende a collaboratori ed ausiliari e soci. Il mancato rispetto del riserbo da parte di questi costituisce illecito disciplinare per il professionista che non abbia mantenuto il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

ART. 12 - CAPACITÀ PROFESSIONALE

1. L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento.

ART. 13 - FORMAZIONE CONTINUA

1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per

tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. Al fine di garantire la trasparenza contrattuale, l'informativa al cliente deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale ed evitando il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo.

ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE

1. Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
2. La società professionale iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito.

ART. 16 - DILIGENZA

1. L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la cura, lo studio e gli approfondimenti necessari.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce violazione deontologica.

ARTICOLO 17 – USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - a) **Sistema di Intelligenza Artificiale (IA)**: qualsiasi software, modello, algoritmo o servizio automatizzato che elabora dati o produce outputs, decisioni, raccomandazioni o contenuti basati su tecniche di machine learning, logica predittiva, generativa o similari;
 - b) **Utilizzo IA a supporto**: lavorazioni, elaborazioni, analisi o generazione di dati, previsioni o documentazioni in cui l'intervento umano integra, supervisiona e conferma il risultato finale;
 - c) **Utilizzo decisionale delegato**: quando un processo o una decisione professionale viene affidata direttamente a un sistema automatizzato con minima o assente mediazione umana.
2. Il professionista può avvalersi di sistemi di IA purché l'uso sia strumentale o di supporto all'attività professionale, mantenendo la prevalenza del contributo intellettuale umano e restando in capo al professionista la piena e completa responsabilità del giudizio professionale finale.
3. Il professionista che utilizza strumenti basati su IA deve informare il cliente o committente:
 - dell'uso dell'IA nel servizio professionale;
 - della natura, dello scopo e dei limiti del sistema IA utilizzato;
 - delle possibili implicazioni degli errori o incertezze derivanti dall'uso del sistema IA;
 - delle modalità di verifica o controllo umano effettuato.
4. Non è consentito affidare completamente a sistemi IA decisioni che riguardano valutazioni professionali che richiedono le competenze tecnico-scientifiche previste dalla Legge istitutiva dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Qualsiasi output generato da IA deve essere validato dal professionista, che se ne assume la completa responsabilità, prima di essere incluso negli outputs e nella documentazione professionale.
5. Gli iscritti devono acquisire e mantenere competenze adeguate relative all'uso responsabile dell'IA, in relazione alle tecnologie utilizzate nel loro settore, anche attraverso i corsi di formazione specifica specificatamente organizzati dalla struttura ordinistica.
6. Nel caso di utilizzo di IA che elaborano dati (anche sensibili, ambientali, o territoriali), il professionista deve garantire che le fonti dei dati siano adeguate, trasparenti e rispettose della normativa vigente in materia di privacy e di qualità dei dati, anche attraverso verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni del sistema AI impiegato nonché mantenendo tracciata la versione del modello/sistema AI impiegato.
7. Nei contratti, negli incarichi, nei report destinati al committente o alle autorità competenti, il

professionista deve indicare se e in che misura sono state impiegate tecniche o strumenti basati su IA, precisando anche il grado di intervento umano e le modalità di verifica.

8. L'uso legittimo dell'IA non esonera il professionista dalla responsabilità professionale in merito ai relativi outputs. In caso di uso improprio dell'IA (omissione di verifica, mancata informativa, errori non controllati da supervisione umana), si applicano le seguenti sanzioni disciplinari, anche in funzione della eventuale recidività:

- qualora l'utilizzo improprio della IA abbia avuto impatto limitato ad errori formali, senza danni consequenziali o danni di minima entità, sanzione dall'avvertimento alla censura;
- qualora l'utilizzo improprio della IA abbia avuto un impatto di media gravità con danni potenziali o reali di contenuta entità, ovvero nel caso di negligente vigilanza e supervisione professionale, sospensione da uno a sei mesi;
- qualora l'utilizzo improprio della IA abbia avuto impatti di rilevante entità, causanti danni concreti per il committente o di terzi o della collettività, quali decisioni tecniche trasferite alla IA senza controllo professionale, utilizzo della IA per generare false perizie, mappe, dati o analisi, utilizzo fraudolento per mascherare la propria imperizia professionale, sospensione da sei mesi ad un anno.

SEZIONE III - COMPORTAMENTI

ART. 18 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente indicando, nel caso di società professionali, il soggetto che assumerà la responsabilità professionale nello svolgimento.

ART. 19 - ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.
2. Nell'anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.
3. L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

ART. 20 - CESSAZIONE DELL'INCARICO

1. L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
2. Quando per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

ART. 21 - COMPENSO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento del

relativo incarico.

2. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai pertinenti decreti ministeriali.
3. A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
4. Il professionista ha l'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri riguardanti l'equo compenso stabiliti dalla normativa vigente.
5. La violazione di quanto previsto al comma 2 e al comma 4 è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge n° 49 del 21 aprile 2023.
6. In ogni caso l'iscritto deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, la misura del compenso mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
7. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso sia correttamente determinato, proporzionato e conforme come previsto dal comma 2 e che l'opera prestata sia coerente con quanto corrisponde all'interesse del fruitore della prestazione.

ART. 22 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE

1. L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione; inoltre, ha il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.

SEZIONE IV - RELAZIONI

ART. 23 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

1. Lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

ART. 24 - RISPETTO DEI COLLEGHI

1. L'iscritto all'Albo deve astenersi da atteggiamenti denigratori nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
2. Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

ART. 25 – COMPORTAMENTO SUI MEDIA DIGITALI E SOCIAL NETWORK

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art 595 del Codice Penale (reato di diffamazione) i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali devono astenersi, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale (siti web, social network, blog, forum, messaggistica pubblica), dall'esprimere giudizi, critiche, commenti o contenuti che possano ledere l'onorabilità, la reputazione o la dignità professionale di colleghi, altri professionisti o iscritti ad albi affini, direttamente ovvero con riferimento alla loro attività professionale.
2. Qualsiasi divergenza di natura professionale deve essere risolta per quanto possibile attraverso il dialogo diretto, ovvero il ricorso agli organi dell'Ordine di iscrizione, o le procedure previste dalla normativa vigente, evitando in ogni modo l'esposizione pubblica in sedi non opportune.
3. Ogni comunicazione anche resa in ambito digitale deve essere ispirata a principi di lealtà, correttezza, discrezione, sobrietà e rispetto della categoria, in linea con i doveri generali di decoro, riservatezza e dignità richiamati dal Codice Deontologico.

4. La violazione della presente norma comporta, a seconda della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- censura, per comportamenti episodici e/o di limitata diffusione;
 - sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre mesi, in caso di reiterazione, particolare gravità delle offese arrecate o diffusione pubblica massiva attraverso la comunicazione digitale del contenuto lesivo.

ART. 26 - PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE

1. I professionisti che prestano la propria opera al medesimo cliente devono stabilire tra loro rapporti di corretta collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere.

ART. 27 - CONCORRENZA LEALE

1. L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l'utilizzo della propria carica elettiva, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

ART. 28 - RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

1. L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti.

ART. 29 - SUBENTRO AD UN COLLEGA

1. L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dopo la definitiva liquidazione degli onorari dovuti al collega sostituito; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e, nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

2. L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. L'iscritto deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
4. In caso di decesso di un collega il professionista chiamato a sostituirlo deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

ART. 30 - COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

1. L'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla Legge, per garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro della categoria.
2. Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.
3. L'iscritto deve porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti.
4. L'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.
5. L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
6. L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

ART. 31 - SVOLGIMENTO DEL MANDATO

1. L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve adempiere alla sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'interesse della collettività e degli

iscritti che rappresenta.

2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
3. Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di privilegio o di concorrenza sleale a livello professionale. Si astiene dall'accettare incarichi professionali in conflitto con la propria carica ordinistica.

ART. 32 - INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dallo specifico ruolo che si andrebbe a ricoprire.
2. Con l'accettazione della carica ordinistica l'iscritto assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato ed, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l'autonomia e l'obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.
3. Il socio professionista non può partecipare a più società professionali. Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
4. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
5. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
6. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società

professionale.

7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

ART. 33 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

1. L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti al reciproco rispetto e all'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.
2. L'iscritto non deve avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

ART. 34 - RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

1. L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria autonomia e dignità professionale.
2. L'iscritto all'Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
3. L'iscritto all'Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

ART. 35 - RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

1. L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve garantire, nello svolgimento dell'attività, il corretto esercizio delle competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi. È in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di

clientela, sia direttamente che indirettamente.

ART. 36 - RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

1. L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.
2. L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da altri professionisti.

ART. 37 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA

1. È consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli e qualifiche professionali possedute, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 e al Decreto Legislativo n° 145 del 2 agosto 2007.

ART. 38 - FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE

1. L'iscritto deve provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.
2. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

SEZIONE V – REGIME SANZIONATORIO

ART. 39 - APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le presenti norme deontologiche definiscono gli “*abusi*” e le “*mancanze nell’esercizio della professione*” ed individuano i “*fatti lesivi della dignità o del decoro professionale*” richiamati all’art. 37 della Legge n° 3 del 7 gennaio 1976 e s.m.i..
2. La loro inosservanza comporta l’irrogazione, ai sensi del medesimo art. 37, delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

ART. 40 - POTESTÀ DISCIPLINARE

1. Ai sensi dell’articolo 8, del DPR n° 137 del 7 agosto 2012, la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate e adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevante.

ART. 41 - VOLONTARIETÀ DELL’AZIONE

1. La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 42 - OBBLIGO DI VIGILANZA

1. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’Ordine.
2. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente codice deontologico è modificato con delibera n° 43 nella seduta del Consiglio del 4 febbraio 2026; la medesima delibera approva interamente il testo nella Edizione 04, Revisione 00.
2. Il codice deontologico, Edizione 04, Revisione 00, è pubblicato sul sito ufficiale del CONAF ed entra in vigore il primo marzo 2026.
3. Con l'entrata in vigore della presente Edizione 04, Revisione 00, vengono abrogati tutti i codici deontologici nelle edizioni e revisioni precedentemente adottati.



Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93